

Codice A1813B

D.D. 7 agosto 2020, n. 2113

L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione al comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016) per la realizzazione di interventi di miglioramento viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Trausella, Rueglio e Alice Superiore, località strada colletto di Bossola



ATTO DD 2113/A1813B/2020

DEL 07/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione al comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016) per la realizzazione di interventi di miglioramento viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Trausella, Rueglio e Alice Superiore, località strada colletto di Bossola

Visti:

- l'istanza pervenuta in data 25/07/2018 protocollo in ingresso n° 34388/A1813A , presentata dal comune di Trausella con sede in Piazza della Chiesa, 3 - 10080 Trausella (To), volta ad ottenere l'autorizzazione per effettuare interventi di miglioramento della viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto in comune di Trausella, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Trausella foglio n° 10, particelle n° 1, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71 e 72, del comune di Rueglio foglio n° 1 particella n° 1 e del comune di Alice Superiore foglio n° 23 particella n° 54, in località strada colletto di Bossola;
- la documentazione allegata alla istanza, e le successive integrazioni, conservate agli atti, ed in particolare:
 - - la Relazione tecnico-descrittiva Giugno 2018 redatta dall'Ing. Gabriele Mazza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 3949X Sezione A;
 - - la Relazione tecnica Ante e Post Operam Ottobre 2018 redatta dall'Ing. Gabriele Mazza;
 - - la Relazione Idrologica e Idraulica Giugno 2018 redatta dall'Ing. Gabriele Mazza;
 - - la Relazione geologica e Idrogeologica Giugno 2018 redatta dal Dott. Geol. Corrado Duregon iscritto all'Albo Professionale dei Geologi della Regione Piemonte al n° 439A;
 - - la Relazione Geotecnica Giugno 2018 e la Relazione Nivologica Ottobre 2018 redatte dal Dott. Geol. Corrado Duregon;
 - - gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati al progetto;

Considerato che:

- l'istanza di autorizzazione è stata presentata dal comune di Trausella in data 25/07/2018;
- a far tempo dal 1° gennaio 2019 i comuni di Trausella, Vico Canavese e Meugliano in base alla L.r. n. 23 del 21 dicembre 2018 si sono fusi nel comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016), con sede in Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (To) ;
- con nota prot. n° 35846/DA1813A in data 02/08/2018 è stato comunicato l'avvenuto avvio del procedimento inerente il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989 per la realizzazione delle opere per le quali era stata presentata istanza e contestualmente si richiedeva che gli elaborati progettuali fossero integrati con la documentazione prevista dalla D.D. n° 368 in data 07/02/2018 di attuazione della D.G.R. n° 41-61 del 07/12/2017 nel termine di trenta giorni;
- il comune di Trausella, con nota in data 19/10/2018, protocollo in ingresso n° 47527/DA1813A, ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n° 35846/DA1813A in data 02/08/2018, oltre il termine fissato, motivando il ritardo con la ricezione della richiesta in data 20/09/2018;
- con nota pervenuta in data 23/10/2018 protocollo in ingresso n° 48011/DA1813A, il comune di Trausella ha trasmesso ulteriori integrazioni ;
- in sede di sopralluogo in situ effettuato in data 07/11/2018 in concorso con la Dott.sa Geol. Alessandra Troglia ed il Dott. Geol. Giorgio Pesando, Funzionari del Settore Geologico regionale, incaricati della valutazione degli aspetti idrogeologici e geotecnici, era stato riscontrato che il percorso previsto nel tratto iniziale interessava un fenomeno indicato dal SIFRAP come colamento lento e che tale aspetto necessitava di ulteriori approfondimenti, oltre la verifica di stabilità delle sezioni 175-181-185 sia in condizioni di naturalità che post operam;
- con nota prot. n° 61182/DA1819B pervenuta in data 19/12/2019, il Settore Geologico regionale, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal comune di Trausella, esprimeva il proprio parere positivo alla realizzazione dell'intervento proposto, subordinatamente al rispetto delle successive prescrizioni:
 lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Il fosso di guardia in terra dovrà essere rivestito nei tratti a maggiore pendenza per evitare fenomeni erosivi;
 poiché viene effettuata una risagomatura della scarpata di monte tra le sezioni 171 e 194, si raccomanda il monitoraggio della stabilità delle scarpate, in particolare in corrispondenza delle sezioni 175, 181 e 185 (RIF. Tav 2 – Rilievo planimetrico di dettaglio con documentazione fotografica);
- il comune di Trausella (CUAA 84003050014) in data 02/02/2017, protocollo n° 14675-SIAP, ha presentato la domanda di aiuto n° 20201072681 per l'ammissione agli aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.4 Azione 2 Viabilità Pastorale per la realizzazione di interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della viabilità esistente a servizio a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto;
- il comune di Trausella, a conclusione della fase preliminare di istruttoria della Operazione 4.3.4 Azione 2, è stato inserito nella graduatoria approvata con D.D. n. 2903 del 15 settembre 2017 del Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera tra le domande ammissibili e finanziabili;
- il progetto prevede la realizzazione di interventi volti a:
 adeguare ed adattare dal punto di vista geometrico parte del tracciato, ampliando la sede stradale e rettificando la pendenza longitudinale di un tornate ;
 mettere in sicurezza il tracciato e contrastare i fenomeni erosivi, franosi e la regimazione delle acque di risorgiva, attraverso la realizzazione di fossi di guardia e canalette longitudinali a supporto delle canalette trasversali già presenti ma non sufficienti allo sgrondo delle acque di versante e di piattaforma;

Visto il verbale istruttorio in data 28/07/2020 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli

aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Peterlin Dott. For. Gabriele, Allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, in cui si evidenzia che

- l'intervento interessa principalmente formazioni erbacee del piano subalpino, e non interferisce con superfici forestali;
- non è prevista la modifica o adeguamento degli attraversamenti degli impluvi intercettati;

Considerato che il Funzionario incaricato

- ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati

- esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione presentata dal comune di Trausella, a favore del comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016), con sede in Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (To), che in forza della L.r. n. 23 del 21 dicembre 2018 è subentrato in tutti gli obblighi giuridici, con le successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate:

- le prescrizioni e le indicazioni costruttive indicate ed illustrate negli elaborati redatti dal Dott. Geol. Corrado Duregon;

- le prescrizioni e le raccomandazioni dettate dal Settore Geologico regionale con la nota prot. n° 61182/DA1819B in data 19/12/2019;

- dovrà essere adeguata la canaletta longitudinale per lo smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma e di versante che interessano il tornante esistente tra le sezioni 27 e 28, che dovranno essere intercettate attraverso il corretto dimensionamento della canaletta longitudinale di monte, e convogliate nell'impluvio naturale presente a valle del tracciato, intercettando anche le acque e provenienti dal lato di monte del tornante;

- prima dell'inizio dei lavori:

- dovranno essere trasmessi gli elaborati cartografici, anche in formato shape file, aggiornati in base alle modifiche puntuali apportate al tracciato, pur se di modesta entità; n

- nei tratti ove la pendenza longitudinale risulta pari o superiore al 10%, la canaletta longitudinale dovrà essere rivestita con materiale lapideo, geocomposito, geosintetico o calcestruzzo debolmente armato;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti dall'articolo 63 e dall'art. 64 della L.r. 44/2000 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- il progetto prevede la realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto in comune di Trausella

- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 875,50 m³ , con parziale compensazione tra scavi e riporti; su una superficie pari a 4.236,00 m² non boscata;

- l'intervento possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'intervento non comporterà l'asportazione di

copertura forestale;

- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;

- il richiedente non è tenuto dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello stato e della Regione Piemonte;

- l'intervento, ammesso agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare il comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016) secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione presentata dal comune di Trausella nel rispetto delle prescrizioni dettate con il verbale di istruttoria concluso in data 28/07/2020 facente parte integrante e sostanziale Allegato A del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 63-64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle

trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016), con sede in Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (To), per la realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Trausella foglio n° 10, particelle n° 1, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71 e 72, del comune di Rueglio foglio n° 1 particella n° 1 e del comune di Alice Superiore foglio n° 23 particella n° 54, in località strada colletto di Bossola, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

b) prima dell'inizio dei lavori:

- dovrà essere adeguata la progettazione della canaletta longitudinale per lo smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma e di versante che interessano il tornante esistente tra le sezioni 27 e 28, che dovranno essere intercettate attraverso il corretto dimensionamento della canaletta longitudinale di monte, e convogliate nell'impluvio naturale presente a valle del tracciato, intercettando anche le acque e provenienti dal lato di monte del tornante;
- dovranno essere trasmessi gli elaborati cartografici, anche in formato shape file, aggiornati in base alle modifiche puntuali apportate al tracciato, pur se di modesta entità;
- nei tratti ove la pendenza longitudinale risulta pari o superiore al 10%, la canaletta longitudinale dovrà essere rivestita con materiale lapideo, geocomposito, geosintetico o calcestruzzo debolmente armato;

c) il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare:

- le prescrizioni e le indicazioni costruttive indicate ed illustrate negli elaborati redatti dal Dott. Geol. Corrado Duregon;
- le prescrizioni e le raccomandazioni dettate dal Settore Geologico regionale con la nota prot. n° 61182/DA1819B in data 19/12/2019, allegato B alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
- le prescrizioni e le raccomandazioni dettate nel verbale istruttorio in data 28/07/2020 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

d) il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le necessarie valutazioni;

e) i terreni movimentati, in particolare quelli ottenuti dallo scotico, devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree

potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento di queste, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente;

f) al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

g) il titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

h) sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato;

i) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;

l) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisorie più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;

2) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

3) Il titolare dell'autorizzazione non è tenuto:

a) alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte a condizione che l'intervento sia ammesso e realizzato con gli aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.4 Azione 2 Viabilità Pastorale, domanda di aiuto n° 20201072681. Ove l'intervento non fosse realizzato con il finanziamento previsto dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.4 Azione 2 Viabilità Pastorale, il titolare della autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista;

b) ad effettuare il rimboschimento previsto dall'art. 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto ricade nei casi di esclusione dal comma 4, lettere a e b dello stesso articolo l'intervento sia effettuato ma non fosse ammesso agli aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.4 Azione 2 Viabilità Pastorale, domanda di aiuto n° 20201072681. Ove l'intervento non fosse realizzato con il finanziamento previsto dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.4 Azione 2 Viabilità Pastorale, il titolare della autorizzazione è tenuto alla realizzazione del rimboschimento od al versamento del corrispettivo in danaro;

4) la presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche

avverse ed nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

6) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

7) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

8) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di

vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)".

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989

Richiedente: comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016)

Intervento: interventi di miglioramento viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto

Comuni interessati: Trausella, Rueglio e Alice Superiore, località strada colletto di Bossola (To)

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, Elio Dott. For. Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza pervenuta in data 25/07/2018 protocollo in ingresso n° 34388/A1813A , presentata dal comune di Trausella con sede in Piazza della Chiesa, 3 - 10080 Trausella (To), volta ad ottenere l'autorizzazione per effettuare interventi di miglioramento della viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto in comune di Trausella, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Trausella foglio n° 10, particelle n° 1, 56, 57, 58, 59, 69, 70, 71 e 72, del comune di Rueglio foglio n° 1 particella n° 1 e del comune di Alice Superiore foglio n° 23 particella n° 54, in località strada colletto di Bossola;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.";
- l'istanza pervenuta in data 25/07/2018 protocollo in ingresso n° 34338/DA1813A, con la quale il comune di Trausella ha richiesto l'autorizzazione per effettuare interventi di miglioramento della viabilità esistente a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto nei comuni di Trausella, Rueglio e Alice Superiore, località strada colletto di Bossola, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Considerato che:

- l'istanza di autorizzazione è stata presentata dal comune di Trausella in data 25/07/2018;
- a far tempo dal 1° gennaio 2019 i comuni di Trausella, Vico Canavese e Meugliano in base alla L.r. n. 23 del 21 dicembre 2018 si sono fusi nel comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016), con sede in Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (To) ;
- con nota prot. n° 35846/DA1813A in data 02/08/2018 è stato comunicato l'avvenuto avvio del procedimento inerente il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989 per la realizzazione delle opere per le quali era stata presentata istanza e contestualmente si richiedeva che gli elaborati progettuali fossero integrati con la documentazione prevista dalla D.D. n° 368 in data 07/02/2018 di attuazione della D.G.R. n° 41-61 del 07/12/2017 nel termine di trenta giorni;
- il comune di Trausella, con nota in data 19/10/2018, protocollo in ingresso n° 47527/DA1813A, ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n° 35846/DA1813A in data 02/08/2018, oltre il termine fissato, motivando il ritardo con la ricezione della richiesta in data 20/09/2018;
- con nota pervenuta in data 23/10/2018 protocollo in ingresso n° 48011/DA1813A, il comune di Trausella ha trasmesso ulteriori integrazioni ;
- in sede di sopralluogo in situ effettuato in data 07/11/2018 in concorso con la Dott.sa Geol. Alessandra Troglia ed il Dott. Geol. Giorgio Pesando, Funzionari del Settore Geologico regionale, incaricati della valutazione degli aspetti idrogeologici e geotecnici, era stato riscontrato che il percorso previsto nel tratto iniziale interessava un fenomeno indicato dal SIFRAP come colamento lento e che tale aspetto necessitavano di ulteriori approfondimenti, e la verifica di stabilità delle sezioni 175-181-185 sia in condizioni di naturalità che post operam;
- con nota prot. n° 61182/DA1819B pervenuta in data 19/12/2019, il Settore Geologico regionale, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal comune di Trausella, esprimeva il proprio parere positivo alla realizzazione dell'intervento proposto, subordinatamente al rispetto delle successive prescrizioni:
 - lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato. Il fosso di guardia in terra dovrà essere rivestito nei tratti a maggiore pendenza per evitare fenomeni erosivi;

- poiché viene effettuata una risagomatura della scarpata di monte tra le sezioni 171 e 194, si raccomanda il monitoraggio della stabilità delle scarpate, in particolare in corrispondenza delle sezioni 175, 181 e 185 (RIF. Tav 2 – Rilievo planimetrico di dettaglio con documentazione fotografica);

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni, ed in particolare:

- la Relazione tecnico-descrittiva Giugno 2018 redatta dall'Ing. Gabriele Mazza, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 3949X Sezione A;
- la Relazione tecnica Ante e Post Operam Ottobre 2018 redatta dall'Ing. Gabriele Mazza;
- la Relazione Idrologica e Idraulica Giugno 2018 redatta dall'Ing. Gabriele Mazza;
- la Relazione geologica e Idrogeologica Giugno 2018 redatta dal Dott. Geol. Corrado Duregon iscritto all'Albo Professionale dei Geologi della Regione Piemonte al n° 439A;
- la Relazione Geotecnica Giugno 2018 e la Relazione Nivologica Ottobre 2018 redatte dal Dott. Geol. Corrado Duregon;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati al progetto, ed in particolare:
 - per le sezioni di riferimento richiamate di seguito la Tavola_5 Marzo 2018;
 - per le opere e gli interventi a carattere puntuale la Tavola_5.1 e la Tavola 5.2 Planimetria di Progetto;

Considerato che

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti dall'articolo 63 e dall'art. 64 della L.r. 44/2000 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il comune di Trausella (CUAA 84003050014) in data 02/02/2017, protocollo n° 14675-SIAP, ha presentato la domanda di aiuto n° 20201072681 per l'ammissione agli aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.4 Azione 2 Viabilità Pastorale per la realizzazione di interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento e messa in sicurezza della viabilità esistente a servizio a servizio degli alpeggi Masuglio e Giassetto;
- il comune di Trausella, a conclusione della fase preliminare di istruttoria della Operazione 4.3.4 Azione 2, è stato inserito nella graduatoria approvata con D.D. n. 2903 del 15 settembre 2017 del Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera tra le domande ammissibili e finanziabili;
- il progetto prevede la realizzazione di interventi volti a:
 - adeguare ed adattare dal punto di vista geometrico parte del tracciato, ampliando la sede stradale e rettificando la pendenza longitudinale di un tornate ;

- mettere in sicurezza il tracciato e contrastare i fenomeni erosivi, franosi e la regimazione delle acque di risorgiva, attraverso la realizzazione di fossi di guardia e canalette longitudinali a supporto delle canalette trasversali presenti ma non sufficienti allo sgrondo delle acque di versante e di piattaforma;

La nuova viabilità:

- trae origine e si collega alla viabilità esistente;
- non sono previsti tratti di carreggiata in variante di quanto esistente;
- il tratto interessato dagli interventi di miglioramento ha una lunghezza complessiva di 1.417,76 ml, da una quota di 1.292 m.s.l.m alla sezione 1 sino alla quota di 1.354 m.s.l.m. alla sezione 58, con larghezza del piano viario al termine degli interventi pari a 3 ml, inclusa la banchina. E' prevista la realizzazione:
 - allargamento della sezione viaria tra le sezioni 38 e 57;
 - miglioramento del piano viario di tutto il tracciato attraverso la stesa di legante in calcestruzzo sul fondo esistente di misto naturale stabilizzato;
 - adeguamento del tornante presente tra la sezione 19 e la sezione 21, con adeguamento della larghezza e del raggio di curvatura pari a 6 m attraverso la realizzazione di muratura in pietrame legata con malta cementizia;
 - di otto piazzole di scambio alla altezza della sezione 2, tra le sezioni 6 e 7, alla altezza della sezione 10, tra le sezioni 15 e 26 e le sezioni 22 e 23, alla altezza delle sezioni 34, 38 e 52, aventi larghezza complessiva, inclusa la piattaforma, pari a 7 ml.
 - di una piazzola di inversione di marcia tra la sezione 57 e la sezione 58;
 - riprofilatura delle scarpate di monte;
- il tracciato attraversa tre impluvi, tra la sezione 37 e la sezione 38 e la sezione 52 e la sezione 53 il rio Busun, tra la sezione 57 e la sezione 58 il rio Colla. In base alla verifica della capacità di smaltimento delle acque meteoriche e di ruscellamento delle opere di regimazione esistenti non sono previste modifiche, adattamenti o loro adeguamenti;
- l'intervento interessa una infrastruttura esistente e interferirà, per le opere di adeguamento del tracciato, unicamente con formazioni erbacee del piano subalpino;
- non è prevista la modifica o adeguamento degli attraversamenti degli impluvi intercettati;
- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 875,50 m³ , con parziale compensazione tra scavi e riporti; su una superficie pari a 4.236,00 m² non boscata;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti.
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;

- il richiedente non è tenuto dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;
- l'intervento, ammesso agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione presentata dal comune di Trausella, a favore del comune di Valchiusa (P. IVA 12034490016), con sede in Largo Gillio, 1 - 10089 Valchiusa (To), che in forza della L.r. n. 23 del 21 dicembre 2018 è subentrato in tutti gli obblighi giuridici, con le successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate:
 - le prescrizioni e le indicazioni costruttive indicate ed illustrate negli elaborati redatti dal Dott. Geol. Corrado Duregon;
 - le prescrizioni e le raccomandazioni dettate dal Settore Geologico regionale con la nota prot. n° prot. n° 61182/DA1819B in data 19/12/2019;
- dovrà essere adeguata la canaletta longitudinale per lo smaltimento delle acque meteoriche di piattaforma e di versante che interessano il tornante esistente tra le sezioni 27 e 28, che dovranno essere intercettate attraverso il corretto dimensionamento della canaletta longitudinale di monte, e convogliate nell'impluvio naturale presente a valle del tracciato, intercettando anche le acque e provenienti dal lato di monte del tornante;
- prima dell'inizio dei lavori:
 - dovranno essere trasmessi gli elaborati cartografici, anche in formato shape file, aggiornati in base alle modifiche puntuali apportate al tracciato, pur se di modesta entità;
 - nei tratti ove la pendenza longitudinale risulta pari o superiore al 10%, la canaletta longitudinale dovrà essere rivestita con materiale lapideo, geocomposito, geosintetico o calcestruzzo debolmente armato;

Torino 28/07/2020

Visto
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele

ALLEGATO B



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico
geologico@regione.piemonte.it
geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data **19/12/2019**
Protocollo n. **61182** (*) /A1819B

Classificazione 13.60/126

(*) indicato nei metadati Doqui Acta

Al Settore A1813A
Tecnico Regionale
Area Metropolitana di Torino

OGGETTO: Comune di Valchiusa (TO).
Pista pastorale Alpe Masuglio e Giassetto.
LR 45/89 e s.m.i.- Trasmissione relazione di competenza.

A seguito della richiesta di contributo tecnico da Voi formulata questo Ufficio ha condotto un'istruttoria sulla documentazione progettuale disponibile sul server regionale; è stato inoltre effettuato un sopralluogo congiunto lungo il tracciato della pista in oggetto con un funzionario del Vostro Settore ed i progettisti incaricati.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 45/89, le considerazioni espresse dalla Struttura scrivente nell'ambito della presente istruttoria riguardano esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferiscono agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Il progetto prevede interventi di miglioramento del tracciato già esistente mediante interventi di regolarizzazione della sede stradale, inserimento di piazzole di scambio, riprofilature di scarpate e stabilizzazione del piano viabile mediante posa di cls. L'infrastruttura esistente è infatti costituita da una pista sterrata che presenta scarpate a tratti instabili e fossi di guardia privi di manutenzione per una corretta regimazione delle acque meteoriche.

Il tracciato oggetto di intervento si sviluppa lungo il versante montano percorso dalla strada della Colla, in destra idrografica del T. Chiusella, tra le quote 1250 e 1300 m s.l.m. La caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche dell'area sono state descritte nell'elaborato "relazione geologica ed idrogeologica", a firma del Dott. Corrado Duregon (data: Giugno 2018). Si rileva che l'opera attraversa nel tratto iniziale un fenomeno indicato dal SIFRAP come colamento lento; l'indagine eseguita dal professionista non individua comunque particolari controindicazioni di ordine geologico agli interventi di miglioramento del tracciato esistente, né dissesti in atto o potenziali che sconsiglino la realizzazione delle opere in progetto.

Ciò premesso, sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato e dall'esame della documentazione presentata, si ritiene che, per quanto di competenza, l'intervento proposto sia compatibile con l'equilibrio idrogeologico locale, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico
geologico@regione.piemonte.it
geologico@cert.regione.piemonte.it*

- lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato; il fosso di guardia in terra dovrà essere rivestito nei tratti a maggiore pendenza per evitare fenomeni erosivi;
- poiché viene effettuata una risagomatura della scarpata di monte tra le sezioni 171 e 194, si raccomanda il monitoraggio della stabilità delle scarpate, in particolare in corrispondenza delle sezioni 175, 181 e 185 (rif. Tav 2 – rilievo planoaltimetrico di dettaglio con documentazione fotografica).

Cordiali saluti.

Per il Responsabile di Settore
Il Direttore Luigi Robino
(firmato digitalmente)

I funzionari referenti:

Dott. Geol. Giorgio Pesando (giorgio.pesando@regione.piemonte.it)
Dott.ssa Geol. Alessandra Troglia (alessandra.troglia@regione.piemonte.it)